

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, ALOISE, TORCHIO, GIUSEPPE ALBERTINI,
ZAMBON, GIOVANARDI, ABATERUSSO, DE CAROLIS,
CASILLI, LIA, AGOSTINACCHIO, PATARINO**

Norme in materia di declaratoria di calamità naturale
o di avversità atmosferiche pronunziata nel periodo
dicembre 1991 - luglio 1992

Presentata il 22 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anteriormente alla istituzione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, le situazioni di gravi difficoltà economiche delle aziende agricole, conseguenti ad avversi eventi meteorologici, venivano fronteggiate con apposite disposizioni di legge i cui tempi di approvazione comportavano notevoli ritardi nell'attuazione degli interventi.

Come si evince dalla circolare n. 7 del 28 maggio 1992, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con la legge 21 luglio 1960, n. 739, venne impostata per la prima volta una metodologia e una tipologia di interventi in forma organica e permanente per il verificarsi di eventi calamitosi, con l'attivazione degli aiuti me-

diate l'emanazione di apposito decreto adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo restando il ricorso a specifiche leggi per la relativa copertura finanziaria. Successivamente, con altri provvedimenti legislativi, in particolare con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, emanato a seguito delle eccezionali alluvioni e mareggiate che colpirono il Polesine e la Toscana, vennero ulteriormente specificate le tipologie di intervento di soccorso a favore delle aziende agricole danneggiate. La legge n. 364 del 1970 ha costituito, con la istituzione del Fondo di solidarietà nazionale, un'importante evoluzione, po-

nendo in essere un congegno procedurale di applicazione automatica, senza il ricorso ad apposite leggi di spesa, e prevedendo, per la prima volta, interventi di difesa attiva e di difesa passiva delle produzioni agricole con il concorso dello Stato, attraverso la costituzione di appositi organismi associativi di difesa a livello provinciale. Dopo un decennio dall'istituzione del Fondo fu emanata la legge di modifica 15 ottobre 1981, n. 590, avente carattere di normativa quadro, per regolare l'attività delle regioni che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, erano subentrate nelle funzioni già svolte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale continuava:

ad accertare e dichiarare l'eccezionalità dell'evento calamitoso;

a prelevare dal Fondo e ad assegnare alle regioni le somme destinate al finanziamento degli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate;

ad attivare la difesa attiva e passiva attraverso i consorzi di difesa delle produzioni agricole.

A distanza di oltre venti anni dall'istituzione del Fondo e di oltre dieci anni dall'emanazione della prima modifica avvenuta con la legge n. 590 del 1981, sulla base delle esperienze acquisite, si è avvertita l'esigenza di adeguare la normativa alle nuove e più complesse necessità delle aziende agricole e, soprattutto, di rendere più immediati ed efficaci gli interventi; il Parlamento ha provveduto a detta esigenza con la legge 14 febbraio 1992, n. 185.

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 185 del 1992 stabilisce che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione del territorio colpito, in cui l'evento ha assunto carattere eccezionale, le regioni deliberano la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso entro il termine perentorio di ses-

santa giorni dalla sua manifestazione o cessazione, se trattasi di evento che si prolunga nel tempo, come la siccità. La stessa delibera indica le provvidenze da concedere fra quelle previste al successivo articolo 3 e la relativa spesa.

In sede di prima applicazione della nuova legge, la giunta della regione Puglia non è riuscita ad ottemperare all'obbligo di deliberare la proposta di declaratoria entro il termine perentorio, previsto dall'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, in ordine alle seguenti calamità:

grandinate del 17 luglio 1992 in provincia di Taranto (delibera della giunta regionale n. 5989 del 25 settembre 1992);

venti impetuosi dal 24 al 29 marzo 1992 in provincia di Brindisi (delibera della giunta regionale n. 5989 del 25 settembre 1992);

grandinate del 18, 25 e 29 giugno 1992 in provincia di Brindisi (delibera della giunta regionale n. 5991 del 25 settembre 1992);

siccità del periodo gennaio-maggio 1992 in provincia di Foggia (delibera della giunta regionale n. 5589 del 16 settembre 1992);

venti impetuosi del 20 e 21 dicembre 1991 e 26 marzo 1992 in provincia di Foggia (delibera della giunta regionale n. 5590 del 16 settembre 1992);

grandinate del 28 e 29 giugno 1992 in provincia di Foggia (delibera della giunta regionale n. 5586 del 16 settembre 1992);

grandinate del 29 e 30 giugno 1992 in provincia di Lecce (delibera della giunta regionale n. 5584 del 16 settembre 1992);

grandinate dell'11 luglio 1992 in provincia di Bari (delibera della giunta regionale n. 5583 del 16 settembre 1992);

grandinate del 2 luglio 1992 in provincia di Foggia (delibera della giunta regionale n. 5587 del 16 settembre 1992);

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

grandinate del 25 giugno 1992 in provincia di Foggia (delibera della giunta regionale n. 5588 del 16 settembre 1992);

grandinate del 13 luglio 1992 in provincia di Lecce (delibera della giunta regionale n. 5585 del 16 settembre 1992).

Si è pertanto verificata una grave situazione di difficoltà per numerose aziende agricole che, pur avendo ricevuto un danno alla produzione lorda vendibile

superiore al 35 per cento, non potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla legge n. 185 del 1992.

Si ritiene necessario pertanto dare positiva soluzione alle legittime aspettative degli agricoltori con la presente proposta di legge, che prevede una deroga all'articolo 2, comma 1, della legge n. 185 del 1992, in modo da consentire alla regione Puglia di regolarizzare le delibere per la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi dannosi verificatesi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale verificatesi nel periodo di tempo compreso tra il dicembre 1991 e il luglio 1992, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono validi gli atti delle regioni con cui è stata deliberata, oltre i termini, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi verificatesi nel periodo suddetto.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede a dichiarare l'esistenza di eccezionali calamità o avversità atmosferica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.